

# PIANO PENSIONE MONEYFARM

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione (Codice Prodotto AGL\_MF\_PIP)  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5101

## Documento sul Regime Fiscale

Allegato alla Nota Informativa di Piano Pensione Moneyfarm



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

## Allianz Global Life

Società del gruppo Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita dalla Central Bank of Ireland - registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565 - Operante in Italia in regime di stabilimento nell'assicurazione sulla vita - iscritta all'albo imprese di assicurazione n. I.00078 - Sede secondaria di Trieste Largo Ugo Irneri, 1 34123 - Tel. +39 040 3175.660 - Fax +039 0407781.819 - CF, P.Iva, Registro imprese Trieste n. 01155610320

# PIANO PENSIONE MONEYFARM

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo

Fondo Pensione (Codice Prodotto AGL\_MF\_PIP)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5101

**Allianz Global Life**

## Documento sul regime fiscale

*Il presente documento integra il contenuto della **Nota Informativa** della forma pensionistica individuale denominata **Piano Pensione Moneyfarm** - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione.*

*Allianz Global Life dac, in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.*

*Il presente documento è valido a decorrere dal 03 Febbraio 2020.*

## PREMESSA

Il regime tributario in vigore in Italia prevede una tassazione per le forme di previdenza complementare che varia a seconda della fase in cui l'Aderente partecipa a tale prodotto. In linea generale, a livello di tassazione, bisognerà fare una distinzione tra 1. gli ammontari che vengono **contribuiti** al fondo pensione; 2. il controvalore **accumulato** nel fondo pensione; 3. Il valore **erogato** come prestazione. Viene riportato sotto i dettagli fiscali relativi alle tre fasi.

Bisogna inoltre ricordare che il regime tributario è stato modificato nel corso del tempo; oggi, il sistema della previdenza complementare si caratterizza per la presenza di tre differenti regimi applicabili alla previdenza complementare.

Ciascun regime ha le proprie regole in relazione ai periodi che si suddividono nei seguenti modi:

- 1° periodo fiscale che va fino al 31.12.2000;
- 2° periodo fiscale che va dall'1.1.2001 al 31.12.2006;
- 3° periodo fiscale che va dall'1.1.2007.

A fronte di ciò, la fiscalità applicata alle posizioni individuali i cui montanti avranno coperto più periodi, seguirà il criterio definito "pro rata temporis", ovvero, per ciascuna fattispecie di prestazione la tassazione sarà il risultato delle disposizioni fiscali pro tempore vigenti sui montanti ad esse corrispondenti.

## REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

**Le regole esposte in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al terzo periodo fiscale**, non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva.

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 Dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57.

Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

La deduzione, nel limite complessivo di cui sopra, comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente **comunica** alla forma pensionistica complementare entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Le somme versate dall'Aderente a titolo di reintegro delle anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal proprio reddito complessivo, nel limite di Euro 5.164,57. Sulle somme relative alle anticipazioni eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto). Tale regola è applicabile per anticipazioni riferibili ad ammontari maturati dal 1° Gennaio 2007.

Al lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 1° Gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

### REGIME FISCALE DELLA POSIZIONE IN FASE DI ACCUMULO

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP), istituiti in regime di contribuzione definita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno. L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

I redditi da titoli pubblici ed equiparati, e le obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 62,50%, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

### REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Per comprendere appieno il regime fiscale delle prestazioni, un aspetto determinante è individuare quale parte del montante da cui queste si generano sia soggetta a tassazione, ovvero quale sia la "base imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari.

Il principio generale che forma l'architettura della tassazione nel sistema di previdenza complementare consiste (principalmente) nel differire il prelievo dalla fase di contribuzione a quella finale dell'erogazione della prestazione e comunque nel tassare a scadenza soltanto quanto non assoggettato ad imposizione durante la fase di accumulo.

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale del 20% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti. La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%; tuttavia, in considerazione della presenza nel patrimonio della Gestione Separata, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli. In tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 Dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 Febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 Aprile 1993 e già iscritti a tale data a

una forma pensionistica esistente alla data del 15 Novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 Dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° Gennaio 2007.

#### Prestazioni previdenziali erogate sotto forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.)

La parte imponibile della "Rendita integrativa temporanea anticipata" è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%.

A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° Gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra detta, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 Dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° Gennaio 2001 al 31 Dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° Gennaio 2007.

#### Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

#### Provvedimenti a favore degli aderenti alla previdenza complementare colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

Il Decreto Legge n. 189/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 229/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", dispone, per tutti gli aderenti di previdenza complementare residenti nei Comuni elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al citato Decreto e riportati nel Documento sulle anticipazioni per pronta evidenza al quale si rimanda per informazioni di Maggior dettaglio, per un periodo transitorio di tre anni decorrente dal 24 Agosto 2016, la possibilità di richiedere anticipazioni:

- per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R n. 380/2001 (interventi di manutenzione

- ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, restauro e di risanamento conservativo, etc) sulla prima casa di abitazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata), e
- per ulteriori esigenze degli aderenti (per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata), anche in assenza del requisito di otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Tali agevolazioni saranno tassate con ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche.

#### Premio Produttività

La legge di bilancio per il 2017 ha introdotto apposite modifiche all'art. 1, commi da 182 a 189, della legge di stabilità 2016.

Con l'inserimento del nuovo comma 184-bis è stato stabilito che al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, dovrà riconoscersi la totale esenzione sui contributi così versati da imposta sul reddito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10%, anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale fissato dall'articolo 8 del citato D.lgs. n. 252/2005 in € 5.164,27 (l'agevolazione massima dovrebbe poter pertanto arrivare fino ad € 8.164,27); inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, così divenendo anch'essa esente da tassazione.

E' stato inoltre incrementato il valore di riferimento per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali (aliquota omnicomprensiva del 10%) che passa da € 2.000 ad € 3.000 (al cui limite, per effetto del dl 24 Aprile 2017, n. 50 convertito dalla l. 21 Giugno 2017, n. 96, è stata altresì ricondotta, in diminuzione rispetto al precedente limite di € 4.000, l'ipotesi di lavoratori impiegati presso aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro; in tale ipotesi, la riduzione del limite del reddito agevolabile viene compensato dalla nuova agevolazione consistente nell'abbattimento, per le aziende datrici di lavoro, di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a loro carico per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota del premio di produzione non superiore ad € 800 e, per i lavoratori, nell'esenzione dalla contribuzione a loro carico sulla medesima quota) e, parimenti, la soglia massima di reddito di lavoro che il dipendente deve aver conseguito nell'anno precedente a quello di percezione dei predetti premi per poter accedere al regime agevolato (portata da € 50.000 ad € 80.000).

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



***Allianz Global Life dac***

Maple House, Temple Road, Blackrock,  
Dublino - IRLANDA

Società del gruppo Allianz SE, autorizzata  
all'esercizio dell'assicurazione sulla vita  
dalla Central Bank of Ireland - registrata al  
locale registro delle società con  
autorizzazione n. 458565.

Operante in Italia in regime di stabilimento  
nell'assicurazione sulla vita – iscritta  
all'albo imprese di assicurazione n. I.00078  
- Sede secondaria di Trieste Largo Ugo  
Irneri, 1 34123 - Tel. +39 040 3175.660 - Fax  
+039 0407781.819 - CF, P.Iva, Registro  
imprese Trieste n. 01155610320  
[www.allianzgloballife.com](http://www.allianzgloballife.com)